

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2179 DEL 25/11/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA A SEGUITO DEL NUOVO CCNL COMPARTO SANITÀ TRIENNIO 2019/2021 DEL 02.11.2022.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 2374/22

Il Dirigente, Direttore f.f. dell'U.O.C. "Gestione Risorse Umane", nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione Risorse Umane" riferisce quanto segue.

Premesso che:

- il giorno 02.11.2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Sanità Triennio 2019/2021, che si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le Aziende ed Enti del comparto indicate all'art.6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 3 agosto 2021;
- l'art.9 "*Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie*" del sopracitato CCNL prevede:
 - "1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata al comma 3, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 4.*
 - 2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello di singola Azienda o Ente ("contrattazione integrativa aziendale").*
 - 3. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale sono:*
 - a) la RSU;*
 - b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie.*
 - 4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.*

..... "
- l'art.10 "*Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure*" del sopracitato CCNL prevede:
 - "1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art.9, comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art.9, comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), possono essere negoziati con cadenza annuale.*
 - 2. L'Azienda o Ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art.9, comma 4 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.*
 - 3. L'Azienda o Ente convoca i soggetti sindacali di cui all'art.9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), per l'avvio del negoziato del contratto integrativo triennale, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione. L'avvio del negoziato per le materie oggetto di contrattazione integrativa annuale avviene entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.*

.... ";
- le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL Comparto Sanità 2 novembre 2022 sono: FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FIALS, NURSIND, NURSING UP;

Dato atto che per effetto di quanto sopra richiamato, ricorre la necessità di costituire la delegazione trattante di parte pubblica e prendere atto della composizione della delegazione trattante di parte sindacale.

Visti:

- gli artt. 9 e 10 del CCNL 02.11.2022 del Comparto Sanità;
- gli artt.40, comma 3 bis, e 43, comma 5, del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche risultanti dall'istruttoria il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione Risorse Umane" propone:

- di procedere alla nomina della composizione della delegazione trattante di parte pubblica del Comparto Sanità;
- di prendere atto della composizione della delegazione trattante di parte sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione del Responsabile del procedimento e ritenuto di prenderne atto;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di costituire, per le motivazioni citate in premessa, la nuova composizione della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva integrativa per il Comparto Sanità nella seguente composizione:
 - Direttore Amministrativo dell'Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana - Presidente;
 - Direttore Sanitario dell'Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana;
 - Direttore dei Servizi Socio-Sanitari dell'Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana;
 - Direttore UOC Direzione Medica Bassano;
 - Direttore UOC Direzione Medica Santorso;
 - Direttore del Dipartimento di Prevenzione;
 - Direttore Distretto 1 Bassano;
 - Direttore Distretto 2 Alto Vicentino;
 - Direttore UOC Gestione Risorse Umane;
 - Direttore UOC Direzione delle Professioni Sanitarie.
2. di delegare il Direttore Amministrativo alla completa gestione delle relazioni sindacali quale Presidente della delegazione trattante;
3. di precisare che la delegazione trattante individuata al punto 1 potrà essere integrata di volta in volta con la partecipazione di altri dirigenti o funzionari, in relazione ai temi specifici oggetto di contrattazione;
4. di prendere atto della delegazione trattante di parte sindacale composta dalla RSU e dai Rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL 02.11.2022: FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FIALS, NURSIND, NURSING UP;
5. di trasmettere la presente deliberazione alla RSU e alle organizzazioni sindacali del Comparto Sanità firmatarie del CCNL 02.11.2022;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa

esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.